

**DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
QUESTIONARIO PER OPERAZIONI OCCASIONALI**

Gentili Clienti,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Vi sottoponiamo il questionario sottoriportato.

La raccolta di informazioni è richiesta dalla legge (anche nei confronti della clientela già acquisita) per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo * delle operazioni occasionali che si intende porre in essere.

Riteniamo necessario informarVi che la predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

1) Nome / Denominazione del cliente _____

2) Prevalente attività svolta dal cliente

Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica

- Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) _____
- Imprenditore _____
- Lavoratore dipendente _____
- Pensionato _____
- Libero professionista _____
- Non occupato _____

Nel caso in cui il Cliente sia un Ente o una Società

3) Provincia / Stato interessato dall'attività _____

4) ** Titolare Effettivo - (da utilizzare nel caso in cui il Cliente sia persona fisica)

Disponiamo l'operazione per conto terzi SI NO

In caso positivo, forniamo i completi dati anagrafici *** del soggetto per conto del quale operiamo (Titolare effettivo)

5) **** Titolare Effettivo -** (da utilizzare nel caso in cui il Cliente sia Ente o Società)

Forniamo i completi dati anagrafici *** delle persone fisiche che rivestono la qualifica di titolare effettivo sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 231/07, riportati per estratto in calce al presente documento.

6) **provenienza del denaro contante oggetto dell'operazione**

7) Dichiaro di **essere** **non essere**
persona politicamente esposta **** (solo in caso di Cliente persona fisica non residente)

8) **Eventuali altre informazioni fornite dal Cliente** _____

Consapevoli degli obblighi e delle responsabilità previste dal decreto legislativo n.231/07 sopra citato, confermiamo i dati qui sopra riportati.

_____ data _____ firma/e

- * *in calce è riportata la definizione di legge del titolare effettivo*
- ** *le domande n. 4 e n. 5 sono alternative tra loro*
- *** *compresi il codice fiscale, gli estremi del documento identificativo e l'attività svolta*
- **** *in calce è riportata la definizione di legge di persona politicamente esposta*

A cura della Banca	
NDG del Cliente _____	Agenzia di _____
Dati identificativi dell'operazione occasionale _____	

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231 - riferimenti normativi

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art.21 I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1 Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonchè la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.

Allegato tecnico, art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1 "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico, Articolo 1 - Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b) i parlamentari;

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.